

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 22

**“Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

#### **Art. 1**

##### **Modifica alla l.r. 1/2024**

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) è aggiunto il seguente:

“Art. 4 bis (Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano)

1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L’attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione.

2. I dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e le tutele previste dalla legge.”

#### **Art. 2**

##### **Strategia di prevenzione delle malattie da VRS - bronchiolite**

1. Per rendere disponibile un’efficace strategia di prevenzione delle malattie causate dal Virus respiratorio sinciziale (VRS) nei bambini, è autorizzata la somministrazione degli anticorpi monoclonali umani approvati dalle autorità regolatorie.

2. La somministrazione di cui al comma 1 è effettuata:

- a) in ambito ospedaliero, prima delle dimissioni dal reparto di maternità, per tutti i bambini nati nel periodo epidemico ottobre-marzo;
- b) a cura dei servizi territoriali, possibilmente nel mese di ottobre e comunque prima della conclusione del periodo epidemico, per i bambini nati nel periodo aprile-settembre.

3. Le modalità di somministrazione, i dosaggi e la periodicità, sono quelli stabiliti dai documenti approvati

dalle autorità di regolazione e dalle linee guida più aggiornate.

4. La strategia preventiva di cui al comma 1 è integrata e resa complementare ad altre modalità di prevenzione primaria se si rendono disponibili.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 maggio 2024

**MICHELE EMILIANO**